

GIUSTIZIA E DINTORNI

L'inchiesta fa riferimento alla documentazione che il Comitato avrebbe dovuto predisporre per la concessione del contributo previsto per i mezzi locali d'informazione.

In particolare, secondo quanto accertato dagli inquirenti, i cinque componenti del Comites, in una delibera dell'11 aprile 2006, "attestavano falsamente di non aver mai reperito alcuna copia del giornale 'Gente d'Italia' durante tutto l'anno 2005".

In sostanza, la delibera approvata dal Comites presieduto da Cesare Sassi ha attestato che il quotidiano "Gente d'Italia" di fatto non esiste. O almeno, per tutto il 2005 nessuno l'ha visto né sentito e dunque, se dipendesse dal Comites, non avrebbe diritto ad alcun contributo.

Il Comites, nell'ambito della procedura per l'erogazione dei contributi alla stampa italiana all'estero, deve esprimere un "parere obbligatorio ma non vincolante" che viene poi trasmesso agli uffici consolari e da qui allo Stato italiano. I contributi, poi, vengono riconosciuti solo a determinate condizioni. Tra queste, la pubblicazione di almeno due numeri l'anno e una serie di requisiti tecnici che riguardano i bilanci, il personale giornalistico e la diffusione.

Nonostante tutta questa documentazione fosse già stata consegnata agli uffici del consolato italiano a Miami, quando si è trattato di mettere a punto il parere del Comites i componenti del comitato (cinque su sette) hanno dichiarato che a chiedere il sostegno all'editoria era un



Il Pm: "Sassi ha mentito"

di Roberto Ormanni

Falso ideologico in atti pubblici commesso dal pubblico ufficiale: questa l'accusa contestata al presidente del Comites di Miami, Cesare Sassi, e a quattro dei sei componenti del Comitato Italiani all'Estero della città della Florida. L'indagine, condotta dal pm della Procura di Roma, Giovanni Bombardieri, si è conclusa nei giorni scorsi con il deposito degli atti e la formalizzazione delle accuse nei confronti di Luciana Saliani, Maurizio Paglialonga, Edoardo Ribetti e del tesoriere del Comites Ilaria Belloni, oltre che, naturalmente, dello stesso presidente Cesare Sassi



fantasma.

La delibera del Comitato è un atto pubblico, perché il Comites stesso è un ufficio pubblico, e i suoi componenti sono pubblici ufficiali, dal momento che viene

sostenuto con fondi dello Stato italiano (almeno in gran parte) e deve rendere conto al ministero degli Esteri sulle modalità e le scelte di spesa.

Per questa ragione se una deli-

bera del Comites dice cose non vere, ed è possibile dimostrare, come nel caso del parere sul quotidiano Gente d'Italia, che la... bugia non è frutto di una (pur grave) semplice negligenza, ma di una scelta precisa, quella delibera è un atto pubblico che dice il falso. Un atto, cioè, ideologicamente falso che vuol dire (lo spieghiamo per i lettori americani di questo inesistente giornale) un documento vero i cui contenuti sono falsi.

Nel caso della delibera del Comites di Miami dell'11 aprile 2006, nel



documento è così scritto: "Il Comitato, dopo aver esaminato il materiale prodotto da codesto Consolato generale e dai tre editori ha così deliberato ai sensi della legge 2867/03 con voto unanime: parere favorevole per il giornale "Bel Paese" e "Il Giornale italoamericano" sia riguardo al contenuto degli articoli esaminati, sia riguardo alla diffusione dei periodici. Parere non favorevole per quanto riguarda il giornale Gente d'Italia non avendo mai reperito una copia di questo giornale durante tutto il 2005". In realtà, come ha poi ammesso il console generale di Miami Gianfranco Colognato, il presidente e i componenti del Comites "non hanno mai esaminato le collezioni di Gente d'Italia conservate in Consolato", così come "non hanno esaminato la documentazione proveniente dai Comites di New York, del Connecticut e di Montevideo" e nemmeno le fatture e la documentazione relativa ai bonifici che la società editoriale ha eseguito nei confronti delle tipografie. Nella delibera, invece, viene precisato "... dopo aver esaminato il materiale prodotto...".

Il reato, previsto dall'articolo 479 del codice penale, è punito con la

segue



reclusione da uno a sei anni. Il provvedimento del pm Giovanni Bombardieri, che comunica la chiusura delle indagini e formalizza le accuse nei confronti degli indagati, precisa che il reato di falso in atti pubblici è stato commesso "in concorso" dal presidente e dai quattro componenti del Comites che hanno votato la delibera incriminata. In pratica, la stessa pena (la reclusione da uno a sei anni) può essere chiesta per ciascuno degli indagati. L'indagine è stata avviata in seguito ad una denuncia presentata lo scorso anno dall'editore e direttore del quotidiano Gente d'Italia, distribuito negli Usa e in America Latina, nella quale viene sottolineato, tra l'altro, che la delibera approvata dai componenti del Comites e dal presidente Sassi sarebbe stata adottata per motivi di "inimicizia personale". Al voto del provvedimento non hanno preso parte gli altri due componenti del Comites, Fabrizio Conforti e Maurizio Farinelli, che infatti non compaiono tra gli indagati. La legge italiana spiega che per ritenere esistente il reato di falso ideologico è sufficiente il cosiddetto "dolo generico", ossia la semplice consapevolezza che ciò che si sta dichiarando nell'atto non è vero. Non ha importanza se chi predispone l'atto non voleva creare danni. Addirittura, dice la Corte Suprema di Cassazione in alcune sentenze, il falso può essere contestato anche se chi lo ha commesso era sicuro di non causare alcun danno. Insomma, dice la Cassazione, il falso non può essere escluso per mancanza di dolo se l'autore del reato avevano la consapevolezza di ciò che facevano. Come dire: perdona loro, perché non sanno quello che fanno. L'indagine è stata chiusa il 19 giugno scorso e in seguito al deposito degli atti relativi agli accertamenti del pubblico ministero (il fascicolo è composto da oltre cento pagine di documenti e verbali), il presidente e i componenti del Comites



hanno 20 giorni di tempo per presentare eventuali memorie difensive prima della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm. Gli indagati, secondo quanto prevede la legge, in questi stessi 20 giorni possono anche chiedere di essere interrogati o, più semplicemente, di rila-

sciare dichiarazioni. La differenza tra interrogatorio e dichiarazioni non è di poco conto: nel corso delle semplici dichiarazioni (dette tecnicamente "dichiarazioni spontanee") il pubblico ministero non può fare alcuna domanda e dunque chi parla può dire ciò che vuole, anche adoperare argomenti contraddittori o già smentiti dalle indagini. Se invece l'indagato accetta di sottoporsi ad un interrogatorio, deve rispondere alle domande del pm il quale può sottolineare eventuali contraddizioni o inesattezze. Il provvedimento di chiusura delle indagini firmato dal pm è stato notificato, nei giorni scorsi, a tutti e cinque gli indagati. Quattro (Sassi, Saliani, Paglialonga e Belloni) avevano anche provveduto, nel corso delle indagini, a nominare un difensore di fiducia (l'avvocato Corrado Sanvito di Monza), mentre ad Edoardo Ribetti, che risulta "irreperibile", è stato assegnato un difensore d'ufficio. Nei dieci giorni successivi ai venti concessi agli indagati per presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati (in pratica entro la fine di settembre, visto che ad agosto e per la prima metà di settembre i termini processuali in Italia sono sospesi), il pubblico ministero può compiere ulteriori indagini, se la difesa lo chiede, prima di presentare al gip la richiesta di rinvio a giudizio. In Italia, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti, alla prima udienza di comparizione delle parti il giudice non chiede agli accusati se si dichiarano colpevoli o innocenti: tutti gli italiani accusati dicono sempre di essere innocenti. Non sappiamo se questa sia fra le tradizioni che conservano anche gli italiani all'estero.

Roberto Ormanni